



CONTRATTO DI APPALTO

C.U.P. 169D20000100006 - CIG. 85669896F7

1

L'anno 2021, il giorno del mese di in Napoli al Centro Direzionale Isola C 5, nella sede dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito anche solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., avv. Luigi Raia - C.F. - *giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021*, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia

E

la Grandi Stazioni Retail S.p.A., (di seguito anche *appaltatore* o *GSR*) con sede legale in via Giolitti 34, P. I.V.A. 13925511001, codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di n°....., numero di repertorio economico amministrativo, in persona del legale rappresentante pro tempore,, nato a il - codice fiscale - domiciliato presso la sede legale della società in, che interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'operatore economico,

premesso che

a) con deliberazione n. 258 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto "*POR FESR Campania 2014 - 2020. Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania*", la Giunta Regionale della Campania ha disposto:

1. *di programmare, a valere sul POR FESR Campania 2014 - 2020 - Asse VI, la somma di 10.000.000,00 euro da destinarsi alla realizzazione di un progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania;*
2. *di individuare l'Agenzia Regionale Campania Turismo quale soggetto attuatore del progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania;*
3. *di dare mandato all'Agenzia Regionale Campania Turismo di progettare un insieme coordinato di azioni e di individuare le opportune forme di attuazione in linea con le procedure previste dal Manuale di Attuazione del POR FERS 2014 - 2020;*
4. *di prevedere che il progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità*

turistica in Campania sarà così articolato:

- 4.1 - servizi integrati di rilancio del turismo coordinati con le infrastrutture di trasporto per un importo complessivo pari a € 8.000.000,00;

- 4.2 - azioni di promozione turistica da destinare agli agenti dell'intermediazione turistica con procedura di evidenza pubblica per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;

5. di dare mandato al Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo di adottare gli atti consequenziali, ivi compreso l'ammissione a finanziamento, con le modalità previste dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR2014/2020 del progetto predisposto dall'Agenzia Regionale Campania Turismo [...];

b) in aderenza di quanto stabilito nella succitata delibera di Giunta Regionale n. 258 del 26 maggio 2020 ed allegate schede di sintesi, con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 286 del 29 luglio 2020 è stato approvato il "Progetto Integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania, a valere sul POR - FERS Campania 2014 - 2020 - Asse prioritario IV", completo di quadro economico e cronoprogramma;

c) con decreto direttoriale n. 294 del 07 agosto 2020, il dott. Ciro Adinolfi, dirigente dell'Agenzia, è stato nominato responsabile del procedimento;

d) con decreto del Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo n. 352 del 21 agosto 2020, è stato disposto di "ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 - Asse VI - O.S. 6.8. - Azione 3 - l'operazione denominata "Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania - Linea di Intervento a) "Servizi integrati di rilancio del turismo coordinati con le infrastrutture di trasporto" avente come beneficiario l'Agenzia Regionale Campania Turismo - CUP (I69D20000100006) codice SURF OP 13375 20027BP000000001, codice fiscale n. 95255690638, risultata coerente con i criteri di selezione e con l'Obiettivo specifico 6.8, azione 3 per un importo di € 8.000.000,00 con il seguente quadro economico [...];

e) con delibera di Giunta Regionale n. 459 del giorno 7 settembre 2020, sono state iscritte nell'esercizio finanziario 2020 - 2022, al capitolo U06243, risorse per l'operazione *de qua* per € 8.000.000,00, così ripartite: *annualità 2020 per € 4.000.000,00; annualità 2021 per € 4.000.000,00;*

f) con nota prot. n. 5883/2020 del giorno 11.09.2020, l'Agenzia CAMPANIA TURISMO ha trasmesso alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo il cronoprogramma dell'operazione contenente il flussogramma di spesa,

g) con decreto n. 469 del 19 ottobre 2020, il Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ha provveduto ad *"impegnare l'importo complessivo di € 4.800.000,00 in favore del beneficiario Agenzia Regionale Campania Turismo del finanziamento di cui alla D.G.R. 258/2020 ed atti consequenziali, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 – Asse VI- O.S. 6.8., azione 6.8.3, [...], con imputazione sulle annualità 2020 e 2021 sul capitolo di spesa U06243 che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza e di cassa"* ed ha rinviato *"a successivo provvedimento l'importo residuale complessivo da impegnare pari ad € 3.200.00,00, all'esito della rimodulazione delle risorse iscritte per le annualità 2022 e 2023"*;

h) tra le azioni previste dal progetto integrato di comunicazione e *marketing* per il rilancio della mobilità turistica in Campania, rientra l'azione a.3 *"Realizzazione campagna di comunicazione ed allestimento infopoint/temporary stores turistici presso le grandi stazioni ferroviarie"*, per la quale è stato previsto uno stanziamento complessivo pari a euro 800.000,00, di cui € 80.000,00 a valere sull'impegno di cui al succitato decreto dirigenziale n. 469 del 19 ottobre 2020 e la restante parte sugli impegni che saranno assunti all'esito della rimodulazione delle risorse iscritte per le annualità 2022 e 2023;

i) l'obiettivo di tale azione è quello di realizzare un'intensa, mirata e diversificata campagna di comunicazione, presso le principali stazioni italiane, quale strategia vincente per veicolare il messaggio di una Campania sicura e pronta ad accogliere i turisti dopo la pandemia ed in grado di intercettare un pubblico ampio e variegato, proveniente dalle destinazioni nazionali ed internazionali più disparate;

j) nell'ambito dell'azione a.3 rientrano le seguenti attività:

- *realizzazione campagna promozionale attraverso la veicolazione del brand CAMPANIA SICURA per mezzo degli impianti pubblicitari, retro illuminati e non, delle principali stazioni italiane;*
- *apertura di punti informativi e temporary stores presso la stazione ferroviaria di Napoli e le stazioni di Milano, Venezia e Roma;*

k) come evidenziato nel *"Progetto Integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania"*, ammesso a finanziamento con decreto del Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo n. 352 del 21 agosto 2020, Grandi Stazioni Retail S.p.A. detiene il diritto esclusivo alla gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento economico, commerciale e pubblicitario degli spazi e degli impianti pubblicitari delle 14 grandi stazioni ferroviarie italiane (*Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma Termini,*

Roma Tiburtina, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Torino, Venezia, Verona) e, pertanto, la campagna di comunicazione presso i predetti scali ferroviari va affidata mediante procedura negoziata con un unico operatore ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e *ss.mm.ii.*;

l) con decreto n. 417 del 03 dicembre 2020, è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e *ss.mm.ii.*, con l'operatore economico Grandi Stazioni Retail S.p.A. per l'affidamento dei servizi di realizzazione e gestione della campagna di comunicazione pubblicitaria, allestimento e gestione degli *info points/temporary stores* presso le grandi stazioni ferroviarie italiane;

m) con lettera di invito prot. n. 7631 del 10 dicembre 2020, è stato chiesto a Grandi Stazioni Retail S.p.A. di far pervenire la propria offerta attraverso la piattaforma di *e-procurement* dell'Agenzia;

n) entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione - ore 12:00 del giorno 29 dicembre 2020 - è stata acquisita alla piattaforma di *e-procurement* l'offerta presentata dall'operatore economico Grandi Stazioni Retail S.p.A.;

o) con nota prot. n. 575 del giorno 12 febbraio 2021, l'Agenzia ha chiesto una rinegoziazione delle condizioni dell'appalto, invitando l'operatore economico a riformulare la propria offerta tecnica ed economica;

p) entro il termine di scadenza assegnato - ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2021 - è pervenuta la riformulazione dell'offerta tecnica ed economica da parte di Grandi Stazioni Retail S.p.A.;

q) con nota prot. n. 2382 del giorno primo maggio 2021, l'Agenzia ha invitato Grandi Stazioni Retail S.p.A. a riformulare ulteriormente la propria offerta tecnica ed economica, con il mantenimento dei servizi migliorativi aggiuntivi, chiedendo di precisare ed integrare alcuni elementi emersi a seguito delle risultanze dell'attività istruttoria, riportate dal RUP nel verbale del giorno 22 aprile 2021;

r) nel termine assegnato nella predetta nota, Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha trasmesso l'offerta tecnica ed economica riformulata, acquisita al protocollo con n. 2647 del giorno 14 maggio 2021, riscontrando le specifiche richieste di integrazione avanzate dall'Agenzia;

s) con nota prot.n. 2789 del 20 maggio 2021, il Direttore Generale, preso atto che l'offerta tecnica soddisfa sostanzialmente le richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate con nota n. 2382 del giorno primo maggio 2021, ha comunicato all'operatore economico la positiva

conclusione della procedura negoziata, subordinatamente all'accettazione delle condizioni ivi esplicitate;

t) con nota del giorno 24 maggio 2021, acquisita al prot. n. 2891 del giorno 25 maggio 2021, Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha riscontrato positivamente le richieste formulate dall'Agenzia con la citata nota prot. n. 2789 del 20 maggio 2021, con le seguenti ulteriori precisazioni:

- presso ogni info point/temporary store il servizio di assistenza ed informazione sarà garantito con la presenza di un solo promoter per un max di n.9 (nove) ore giornaliere per ogni installazione;

- presso la Stazione di Firenze S.M. Novella, l'attività promozionale sarà garantita dal circuito Maxi LED, che comprende n. 2 schermi a LED, formato 4 x 2,5 mt. e 3,2 x 1,8 mt. con 19 ore di programmazione per la diffusione di spot o slide show di immagini fisse, per una durata di n.10 secondi, per un numero di giorni e di passaggi previsti come da prospetto riepilogativo allegato all'offerta;

u) con verbale del 26.05.2021, il RUP ha provveduto alla verifica della corrispondenza dell'offerta, formulata da Grandi Stazioni Retail S.p.A. con la nota prot.n. 2891 del giorno 25 maggio 2021, rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia con la nota prot. n. 2789 del giorno 20 maggio 2021;

v) dall'attività istruttoria, espletata dal RUP, emerge che Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha accettato le condizioni poste dall'Agenzia, offrendo un ulteriore servizio sostitutivo/migliorativo, a costo zero, nella stazione ferroviaria di Firenze S.M. Novella, che prevede la trasmissione di messaggi pubblicitari nel circuito Maxi LED in 6 (sei) periodi di 14 (quattordici) giorni ciascuno, distribuiti nell'arco temporale che va da agosto 2021 a dicembre 2022, come specificato nel quadro riepilogativo allegato all'offerta tecnica;

w) le restanti richieste e/o condizioni avanzate dall'Agenzia risultano integralmente accolte da Grandi Stazioni Retail S.p.A. nella riformulazione dell'offerta tecnica ed economica trasmessa il giorno 25 maggio 2021;

x) l'offerta tecnica ed economica presentata da Grandi Stazioni Retail S.p.A., unitamente ai servizi migliorativi aggiuntivi, proposti nel rispetto delle indicazioni e dei criteri specificati nella lettera d'invito del 10.12.2020 e nelle successive richieste di chiarimenti ed integrazioni dell'Agenzia prot. n. 575 del 12.02.2021, prot.n.2382 del 01.05.2021 e nota prot.n. 2789 del giorno 20 maggio 2021, è da considerare valida e congrua;

y) a seguito di ciò, con decreto n. 168 del giorno 31 maggio 2021, l'Agenzia ha disposto

l'aggiudicazione del servizio in favore della Grandi Stazioni Retail S.p.A., per l'importo di euro 780.000,00 (settecentottantamila/00) I.V.A. inclusa;

z) la comunicazione di aggiudicazione è stata trasmessa a Grandi Stazioni il giorno

aa) sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente nonché quelle di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., in materia di lotta alla mafia;

bb) l'appaltatore ha prodotto polizza per la cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ovvero per euro 63.934,43 (eurosessantatremilanovecentotrentaquattro/43); (*indicare estremi polizza*);

cc) risultano acquisite agli atti dell'Agenzia la dichiarazione, completa di codice IBAN, indicante il conto dedicato sul quale sarà accreditato il corrispettivo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in uno alla dichiarazione indicante il nominativo del responsabile operativo;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo.

Le parti reciprocamente dichiarano di conoscere i seguenti atti, che devono intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale senza necessità, per comune accordo, di allegazione:

- la lettera di invito del 10.12.2020;
- l'offerta tecnica della Grandi Stazioni Retail S.p.A., ivi compresi i successivi chiarimenti, le integrazioni alla stessa ed i servizi migliorativi e aggiuntivi, proposti nel rispetto delle indicazioni e dei criteri specificati nelle note dell'Agenzia prot n. 575 del 12.02.2021, prot. n.2382 del 01.05.2021 e nota prot. n.2789 del 20.05.2021;
- l'offerta economica presentata dall'appaltatore;
- il codice di comportamento dell'Agenzia;
- il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007;
- i verbali prodotti dal Responsabile del procedimento in data 22.04.2021 e 26.05.2021;

- il decreto di aggiudicazione n. 167 del giorno 31 maggio 2021.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

7

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Agenzia CAMPANIA TURISMO affida all'appaltatore, il quale accetta senza riserva alcuna, il servizio di realizzazione e gestione di campagna pubblicitaria e di comunicazione del brand "*Campania Sicura*" presso le Grandi Stazioni Italiane e di allestimento degli *infopoint/temporary stores* turistici presso le stazioni ferroviarie di VENEZIA SANTA LUCIA, MILANO CENTRALE, ROMA TERMINI E NAPOLI CENTRALE.

Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto dettagliatamente descritto nella offerta tecnica e nei chiarimenti ed integrazioni alla stessa, proposte dall'appaltatore in sede di procedura negoziata, ed in conformità alle prescrizioni contenute nella lettera di invito, negli inviti alla negoziazione e negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara.

In particolare, le attività alla cui esecuzione è obbligato l'appaltatore, sono di seguito specificate:

A) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA ATTRAVERSO *INFO POINT/TEMPORARY STORES*.

L'appaltatore deve provvedere all'allestimento ed al presidio, per l'intera durata del contratto, di n. 4 (quattro) punti *infopoint/temporary stores* nelle stazioni ferroviarie di VENEZIA SANTA LUCIA, MILANO CENTRALE, ROMA TERMINI E NAPOLI CENTRALE, brandizzati *Regione Campania*.

Il servizio deve essere prestato con le seguenti tempistiche e modalità:

STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE

- DAL PRIMO AL TRENTUNO AGOSTO 2021;
- DAL PRIMO MAGGIO AL QUINDICI GIUGNO 2022;

STAZIONE DI ROMA TERMINI

- DAL PRIMO AL TRENTUNO AGOSTO 2021;
- DAL PRIMO GIUGNO AL QUINDICI LUGLIO 2022;

STAZIONE DI VENEZIA SANTA LUCIA

- DAL PRIMO AL TRENTA SETTEMBRE 2021;
- DAL PRIMO AL TRENTA SETTEMBRE 2022;

STAZIONE DI MILANO CENTRALE

- DAL PRIMO AL TRENTUNO DICEMBRE 2021;
- DAL PRIMO AL TRENTUNO DICEMBRE 2022.

I giorni complessivi di permanenza degli *infopoint/temporary stores*, devono essere pari complessivamente a n. 275 giorni, ESCLUSE LE FASI DI MONTAGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO.

Per ognuno dei suindicati *infopoint/temporary stores*, l'appaltatore deve prestare i seguenti servizi:

- fornitura della struttura *temporary store*, denominata "CHAKRA", con pannelli bifacciali trasparenti;
- redazione del progetto architettonico del *temporary store*, progetto grafico, *layout*, esecutivi, impianti;
- stampa di tutti gli allestimenti interni personalizzati (*insegne, postazioni, espositori, cubi, installazione, permanenza e custodia dei temporary stores, fornitura a noleggio di maxi schermo, formato mt 5 X mt 2,5 h*;
- attività tecniche a cura di un ingegnere iscritto all'albo per la presentazione delle pratiche autorizzative alle autorità competenti;
- attività di montaggio, allestimento e smontaggio;
- predisposizione di un piano per la sicurezza;
- fornitura di un servizio di *promoter* all'interno della struttura;
- coordinamento delle attività, direzione di produzione.

L'appaltatore garantisce che l'installazione degli *infopoint/temporary stores* con tutti i servizi previsti avverrà nel rispetto del *timing* previsto per la permanenza dei punti informativi in ogni stazione ferroviaria.

Le dimensioni degli *infopoint/temporary stores* nelle stazioni di MILANO CENTRALE, ROMA TERMINI E NAPOLI CENTRALE sono di mt 6x3, mentre nella stazione di VENEZIA S. LUCIA l'area del punto informativo è di mt 3x3, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dalla locale Soprintendenza.

Per uniformare l'offerta, Grandi Stazioni Retail si impegna a presentare alla Soprintendenza, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente contratto, istanza di autorizzazione in deroga per occupare un'area di mt 6x3 anche nella stazione ferroviaria di VENEZIA SANTA LUCIA. Tutte le spese per la presentazione dell'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, saranno a carico dell'appaltatore. In caso di comprovato diniego degli enti preposti, da comunicare tempestivamente all'Agenzia, Grandi Stazioni provvederà comunque all'installazione nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia di un *infopoint/temporary store* delle dimensioni di mt 3x3, nel rispetto del *timing* previsto per la permanenza del punto informativo.

I punti dove saranno collocati gli *infopoint/temporary stores* sono indicati per ogni stazione nei grafici allegati all'offerta e saranno concordati con l'Agenzia. Tali postazioni potranno essere modificate per motivi connessi alla sicurezza e/o all'esercizio ferroviario. In tale ipotesi, la nuova ricollocazione degli *info point/temporary store* sarà concordata tra le parti in modo da garantirne un'adeguata visibilità. Il materiale iconografico per le personalizzazioni interne ed esterne degli *infopoint/temporary stores* nonché i video e le fotografie da proiettare sullo schermo di mt 5 x 2,5 h, installato all'interno della struttura, saranno consegnati dall'Agenzia.

Il progetto tecnico degli *infopoint/temporary stores*, predisposto da Grandi Stazioni Retail, sarà approvato dall'Agenzia che ne darà formale comunicazione all'appaltatore a mezzo pec.

L'appaltatore deve provvedere al presidio degli *infopoint/temporary stores* con la presenza giornaliera di n.1 (uno) *promoter* presso ciascun punto informativo per 9 (nove) ORE al giorno nelle seguenti fasce orarie: 9.30-14.30/15.30-19.30.

L'appaltatore si obbliga a fornire personale qualificato multilingue, adeguatamente formato sulle attrattive turistiche della Campania e sul suo patrimonio artistico e culturale. Il personale impiegato presso gli *infopoint/temporary stores* (*promoter*) rende la propria prestazione lavorativa, di carattere occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Agenzia, che sarà tenuta indenne dall'appaltatore da ogni eventuale rivendicazione salariale o previdenziale promossa dal predetto personale.

Il *promoter* consentirà ai visitatori di accedere alla libreria multimediale dei video della Campania forniti dall'Agenzia, da visionare sul *maxi* schermo del *temporary store*. Il *promoter* deve fornire ai richiedenti informazioni sui siti d'interesse della Campania e distribuire il materiale informativo fornito dall'Agenzia. I *promoter* saranno coordinati dal capo progetto dell'appaltatore che si rapporterà con il direttore di esecuzione, nominato dall'Agenzia, come previsto al successivo articolo 4 del presente contratto.

Il personale all'interno dei *temporary store* dovrà indossare:

- uomini: giacca, cravatta a tinta unita, camicia bianca o celeste;
- donne: tailleur (o pantalone), camicia bianca o celeste e foulard in tinta.

I *promoter* devono, altresì, indossare, in modo visibile, un *badge* personalizzato con il logo dell'Agenzia per consentire, in ogni momento, l'identificazione da parte dell'utenza.

B) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ATTRAVERSO IL CIRCUITO NETWORK GO TV GRANDI STAZIONI.

L'appaltatore si obbliga a realizzare una campagna di comunicazione e promozione del brand

“*Campania Sicura*” sul circuito network GOTV, costituito da 584 monitor, collocati nelle principali stazioni ferroviarie italiane: ROMA TERMINI, MILANO CENTRALE, TORINO PORTANUOVA, NAPOLI CENTRALE, BOLOGNA CENTRALE, VENEZIA SANTA LUCIA, ROMA TIBURTINA, GENOVA BRIGNOLE, VERONA PORTA NUOVA, PALERMO CENTRALE, BARI CENTRALE e negli scali aeroportuali di ROMA (Roma Fiumicino e Ciampino), come rappresentato negli allegati grafici all’offerta tecnica di cui alla nota del 24.05.2021. Il servizio di divulgazione dei messaggi pubblicitari sarà attuato mediante la programmazione e la messa in onda di uno spot da 15 (*quindici*) secondi, fornito dall’Agenzia, per un numero complessivo di 101 spot al giorno - dalle ore 08.00 alle ore 21.00 - da veicolare attraverso l’intero circuito network GOTV nei seguenti periodi:

- 14 GIORNI AD AGOSTO 2021;
- 14 GIORNI A SETTEMBRE 2021;
- 14 GIORNI A DICEMBRE 2021;
- 14 GIORNI FRA MAGGIO E LUGLIO 2022;
- 14 GIORNI A SETTEMBRE 2022;
- 14 GIORNI A DICEMBRE 2022.

c) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SUL CIRCUITO MAXILED NELLA STAZIONE DI FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA

Nella stazione di FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA non è attivo il circuito network GO TV, mentre è operativo il circuito *maxiled*. Pertanto, l’appaltatore si obbliga a realizzare la campagna di comunicazione e promozione del brand “*Campania Sicura*” sul circuito *maxiled* nella stazione di FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA, che comprende n. 2 schermi a LED, formato 4 x 2,5 mt e 3,2 x 1,8 mt, posizionati alle estremità della galleria di testa della stazione. Il servizio di divulgazione di messaggi pubblicitari prevede 19 ore di programmazione sui *maxiled*, nella fascia oraria dalle 05:00 alle 24:00, per una durata di 10 secondi a passaggio ed un numero complessivo di n. 214 spot al giorno su ognuno dei 2 *maxiled*, mediante la diffusione di uno spot o slide show di immagini fisse, fornite dall’Agenzia.

Il servizio deve essere prestato nei seguenti periodi, la cui decorrenza va concordata con l’Agenzia:

- 14 GIORNI AD AGOSTO 2021;
- 14 GIORNI A SETTEMBRE 2021;
- 14 GIORNI A DICEMBRE 2021;
- 14 GIORNI TRA MAGGIO E LUGLIO 2022;
- 14 GIORNI A SETTEMBRE 2022;

• 14 GIORNI A DICEMBRE 2022.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, variare e/o sostituire gli spot, i relativi testi, le immagini, i video e/o comunque qualsiasi altro contenuto e/o veicolo del messaggio pubblicitario, con conseguente obbligazione in capo all'appaltatore di provvedere, con oneri a proprio esclusivo carico, all'inserimento ed all'adattamento, entro il termine massimo di giorni 5 (*cinque*) dalla fornitura del relativo files da parte dell'Agenzia, senza che ciò comporti alcun aumento del corrispettivo convenuto.

Tutte le attività dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'appaltatore ed eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed espletate secondo il cronoprogramma allegato.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al capitolato d'oneri ed all'offerta tecnica con relative integrazioni, chiarimenti ed allegati.

Tutte le attività dovranno essere comunque sottoposte alla preventiva approvazione dell'Agenzia.

La parti, in contraddittorio, redigeranno il verbale di inizio attività.

Inoltre, l'appaltatore, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a:

- garantire che la gestione dei servizi oggetto del presente contratto avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania;
- assicurare che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici, secondo i parametri fissati dal presente contratto e nella documentazione richiamata nel precedente articolo 1;
- adottare strumenti per la misurazione del livello di soddisfazione dell'utenza, con particolare focus circa "*accessibilità*", "*confidenzialità*" e "*intelligibilità*" dei linguaggi utilizzati nella comunicazione dei messaggi veicolati, nonché ad acquisire da parte dell'utenza, mediante apposito questionario, esplicita valutazione in ordine a "*disponibilità, cortesia e competenza*" del personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'APPALTO

Gli effetti del contratto d'appalto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al giorno trentuno del mese di dicembre 2022, comprendendo tutte le attività poste a carico dell'appaltatore nel rispetto del cronoprogramma allegato.

L'esecuzione dei servizi e delle attività, oggetto del presente contratto, non potrà essere interrotta, né sospesa dall'appaltatore per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine massimo di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi dalla cessazione della causa dell'interruzione e/o della sospensione.

In caso di sospensioni, riduzioni e/o interruzioni, anche parziali, del servizio dipendenti da eventi eccezionali o fortuiti (*come, ad esempio, pandemia e conseguente adozione di misure restrittive, calamità naturali, allagamenti, eventi atmosferici, etc.*) ivi comprese le serrate, gli scioperi od altre attività sindacali, anche se non imputabili all'appaltatore, il corrispettivo relativo alle attività sospese, ridotte e/o interrotte sarà proporzionalmente decurtato.

Tuttavia, l'Agenzia, in luogo della riduzione del corrispettivo, avrà facoltà di richiedere l'espletamento delle prestazioni non eseguite in ragione degli eventi di cui al presente articolo per durata o quantità pari a quella della riduzione, sospensione o interruzione.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso un proprio rappresentante che assumerà il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Al termine di ogni compagna di comunicazione e dei periodi di esposizione degli *infopoint/temporary stores*, l'appaltatore dovrà presentare una relazione sulle attività eseguite.

Il direttore dell'esecuzione effettuerà il monitoraggio delle attività espletate, anche sulla base della relazione redatta dall'appaltatore, e provvederà alla predisposizione dello stato di avanzamento delle attività, rilasciando, in caso positivo della verifica di conformità, di volta in volta condotta, il benestare alla fatturazione in relazione agli acconti in scadenza.

Il direttore dell'esecuzione, ove ritenuto necessario, potrà chiedere, entro il termine di 15 (quindici) giorni, chiarimenti, informazioni aggiuntive e integrazioni documentali sulle relazioni inerenti allo stato di avanzamento del servizio e potrà disporre l'effettuazione di sopralluoghi per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al direttore dell'esecuzione ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio, la massima collaborazione ed assistenza, obbligandosi a fornire agli stessi, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, l'accesso nelle aree delle stazioni ferroviarie nonché ad assicurare la presenza ai sopralluoghi di un proprio rappresentante.

All'esito del sopralluogo sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Al termine delle attività previste nel presente contratto, l'Agenzia, nella persona del direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica della regolare esecuzione delle stesse, rilasciando, se del caso, certificato di verifica di conformità.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

Inoltre, il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del Direttore Generale e del R.U.P., se non coincidente:

1. dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, redigendo apposito verbale firmato dal direttore e dal medesimo appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività;
2. ordina la sospensione dell'esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e *ss.mm.ii.*, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
3. trasmette all'appaltatore la disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto ordinata dal R.U.P., se non coincidente, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, redigendo apposito verbale, firmato dall'appaltatore;
4. rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

Tutti i verbali redatti dal direttore dell'esecuzione sono trasmessi al R.U.P., se non coincidente, per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Il direttore dell'esecuzione svolge l'attività di controllo tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali che alle modalità di consegna,

alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie.

Le attività di controllo sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità del servizio (*aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto e/o nel capitolato*);
- l'adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento del servizio;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione dell'utente finale;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto e realizzate con criteri di misurabilità della qualità, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti delle stesse risulteranno da apposito processo verbale.

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione inoltre:

1. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produttivi di spesa;
2. segnala tempestivamente al R.U.P., se non coincidente, eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali ovvero della risoluzione del contratto per grave inadempimento;
3. comunica al R.U.P., se non coincidente, le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P., se non coincidente, con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;

4. trasmette senza indugio apposita relazione al R.U.P., se non coincidente, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
5. al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio ed evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'appaltatore pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

ARTICOLO 5 - RIMODULAZIONI E VARIANTI

L'appaltatore non potrà compiere innovazioni o apportare varianti rispetto a quanto convenuto nel precedente articolo 2, tranne che ciò non venga espressamente richiesto dall'Agenzia.

Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita del progetto o alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse dovranno essere comunque autorizzate preventivamente e per iscritto dall' Agenzia.

L'Agenzia si riserva la facoltà di attivare le rimodulazioni del servizio che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, a suo insindacabile giudizio, al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi progettuali.

In tutte le su indicate ipotesi, l'appaltatore si obbliga a mantenere ferme ed invariate le condizioni dell'offerta originaria, senza poter formulare eccezioni e/o richiedere maggiorazioni del corrispettivo contrattualmente pattuito, indennizzi, rimborsi spese e/o indennità di qualsivoglia genere, nemmeno, in caso di variazioni in diminuzione del servizio affidato, a titolo di lucro cessante.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto e per l'intera durata prevista dal presente contratto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo complessivo di euro 639.344,26 (*seicentotrentanovemilatrecentoquarantaquattro/26*), al netto di I.V.A., frutto del ribasso prodotto in sede di offerta economica.

Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere nonché le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse quelle per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo, le spese per garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia, le spese di funzionamento, di gestione, di organizzazione, di locazioni, nonché gli oneri per l'adozione delle misure e gli adempimenti necessarie per evitare, nel corso dell'esecuzione del servizio ed al termine del medesimo, il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Il corrispettivo pattuito comprende anche le rimodulazioni del servizio che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, a discrezione dell'Agenzia, in virtù di quanto precisato nei precedenti articoli.

ARTICOLO 7 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati con le seguenti modalità e scadenze:

- successivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla costituzione da parte dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione, sarà corrisposta all'appaltatore un importo pari al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale entro il 31.12.2021;
- il pagamento della restante parte, pari al 80% dell'importo contrattuale, avverrà nel modo seguente:
 - 20% entro il 30.06.2022
 - 30% entro il 31.12.2022
 - 30% entro il 30.06.2023

In ipotesi di differimento, da parte della Regione Campania, del termine di rendicontazione delle attività, la data di pagamento del saldo sarà differita del periodo corrispondente.

Resta espressamente inteso tra le parti che la liquidazione del corrispettivo in favore dell'appaltatore e la conseguente esigibilità dei pagamenti è subordinata alle modalità di finanziamento specificate nel decreto del Direttore Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania n. 469 del 19 ottobre 2020 citato in premessa e, comunque, all'effettivo trasferimento da parte della Regione Campania delle corrispondenti risorse in favore dell'Agenzia, con conseguente esonero di

ogni responsabilità in capo a quest'ultima nell'ipotesi di ritardi e/o inadempimenti da parte della Regione Campania.

A tal riguardo, l'appaltatore rinuncia, sin d'ora, ad eccepire l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 del codice civile e di richiedere gli interessi legali e moratori.

A seguito del trasferimento in favore dell'Agenzia delle risorse da parte della Regione Campania, l'appaltatore, sulla base degli stati di avanzamento, approvati dal direttore dell'esecuzione con relativo benestare alla fatturazione dell'acconto ovvero del saldo di volta in volta in scadenza, così come previsto dal precedente articolo 4, provvederà ad emettere la fattura elettronica intestata all'Agenzia e riportante i seguenti dati:

- codice univoco ufficio: UF5LJX;
- codice identificativo gara: CIG 85669896F7;
- codice unificativo del progetto: C.U.P. 169D20000100006
- oggetto e riferimento del contratto.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura regolarmente emessa.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.*

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 9 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente contratto sono perentori ed essenziali.

La violazione di qualsiasi obbligazione prevista dal presente contratto in capo all'appaltatore, non imputabile all'Agenzia ovvero a forza maggiore, comporterà l'irrogazione, a carico del medesimo appaltatore, di una penale giornaliera non inferiore ad euro 300,00 (*trecento/00*) e non superiore ad euro 1.000,00 (*mille/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste all'art. 2 del presente contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate, così come disciplinate negli articoli che precedono.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 % (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ha provveduto alla costituzione della garanzia definitiva, sotto forma di, dell'importo di euro 63.934,43 (euro sessantatremilanovecentotrentaquattro/43), contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia, con validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (*dodici*) mesi dalla data di ultimazione del servizio appaltato.

Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione parziale.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103, comma 5 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva deve, inoltre, prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata, con l'obbligo dell'appaltatore di pagamento dei premi, anche oltre il termine di scadenza, riportato nella garanzia, fino al momento in cui l'appaltatore consegnerà una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Agenzia, a svincolo della garanzia. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Agenzia, ai sensi dell'art.103, comma1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 11 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'appalto affidato con il presente contratto, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del presente contratto.

Conseguentemente, qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Agenzia o a terzi (*danni a cose, persone, ambiente, interruzioni di attività, ecc.*), l'appaltatore è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei luoghi, degli impianti e dei beni, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e risarcitori. In ogni caso, l'appaltatore

è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Agenzia di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Agenzia e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di infortuni, danni, indennità, rimborsi, etc., l'appaltatore sarà tenuto ad intervenire in garanzia ed a manlevare l'Agenzia e i suoi rappresentanti.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *ratione temporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *ratione temporis*.

ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'appaltatore, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto, ha stipulato apposita assicurazione n. del con la..... per un massimale minimo annuo di Euro

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il subappalto delle forniture e dei servizi affidati con il presente contratto è vietato, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia.

E', altresì, vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La stipula del presente contratto non costituisce preventiva accettazione da parte dell'Agenzia della eventuale cessione dei crediti da esso derivanti, dovendosi applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 117 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. In ogni caso, l'Agenzia può rifiutare la cessione del credito con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 14 - RECESSO

21

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. La volontà dell'ente di recedere dal contratto sarà comunicata all'appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni. L'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso.

L'appaltatore non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 del codice civile, l'Agenzia può procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:

- *il venir meno, dopo l'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei presupposti per l'applicazione della procedura negoziata e/o dei requisiti previsti nella lettera di invito, nei documenti complementari;*
- *la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto;*
- *grave o reiterata violazione degli obblighi previsti dal contratto o assunti con il progetto offerta;*
- *ritardo, imputabile all'appaltatore, rispetto ai termini di avvio delle attività previsti nel cronoprogramma superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;*
- *provvedimento definitivo di applicazione a carico dell'appaltatore di una misura di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'appaltatore.*
- *cessione del contratto e del credito e/o subappalto non autorizzato;*
- *sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell'esecuzione del servizio;*
- *gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o delle clausole contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della commessa;*
- *in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore stesso;*
- *in caso di gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione di penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;*
- *in caso di violazione del codice di comportamento dell'Agenzia, che l'appaltatore dichiara di aver esaminato e, conseguentemente, di accettarne l'applicazione;*

- in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190 del 2012, e all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

- in caso di mancato rispetto delle clausole di cui al protocollo di legalità della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Agenzia in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni a seguito di affidamento a terzi.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

È fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell'altra parte, fatta salva quella necessaria per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto.

I prodotti di comunicazione, declinati per le azioni pubblicitarie oggetto dell'appalto, sono di proprietà esclusiva dell'Agenzia e non possono essere utilizzati e/o commercializzati dall'appaltatore in alcuna circostanza. Alla conclusione delle attività oggetto del servizio, tali prodotti dovranno essere consegnati all'Agenzia, la quale disporrà degli stessi secondo la sua discrezionalità.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati dall'appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporne senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti;

- art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190 del 2012: *"monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione"*;

- art. 53, comma 16 - ter, D.lgs. n. 165 del 2001: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"* e di non incorrere in alcune delle previsioni di cui alle suindicate norme di legge.

Gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto allegato (allegato "A").

L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto, come da separato atto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. UE 679/2016 (allegato "B").

ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'Agenzia e l'appaltatore avverranno tramite la piattaforma di *e-procurement* ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- indirizzo dell'Agenzia: aretur@pec.it;
- indirizzo dell'appaltatore:

ARTICOLO 20 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'appaltatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e *ss.mm.ii.* nonché dall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 22 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e *ss.mm.ii.*, del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 23 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso ed ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 24 - SOTTOSCRIZIONE

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto negoziale, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente contratto, composto da 24 articoli, dagli atti richiamati nelle premesse e nell'articolo uno e dagli allegati ("A", "B", "C" e "D") viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'appaltatore e l'altro custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede ubicata al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, II piano.

Napoli, li giugno 2021

Allegati:

- "A" Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs n.196/2003 (Codice Privacy) degli artt. 13 e 14 del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

- **“B”** Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati;
- **“C”** Accettazione del Protocollo di legalità;
- **“D”** Cronoprogramma aggiornato;

Grandi Stazioni Retail S.p.A.

Il Direttore Generale dell'Agenzia CAMPANIA TURISMO

Il Legale Rappresentante

avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'appalto), art.3 (Durata dell'appalto), art.4 (Direzione dell'esecuzione, monitoraggio e verifica di conformità), art.5 (Rimodulazioni e varianti), art.6 (Corrispettivo), art.7 (Modalità di fatturazione e pagamento), art.8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.9 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 10 (Cauzione Definitiva), art. 11(Altre responsabilità ed obblighi dell'appaltatore), art.12 (Assicurazione per la responsabilità civile), art. 13 (Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 14 (Recesso), art.15 (Risoluzione del contratto), art.16 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.17 (Clausola anticorruzione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.18 (Trattamento dei dati personali), art.19 (Comunicazioni), art.20 (Foro esclusivo), art.21 (Pubblicità degli atti), art.22(Rinvio normativo), art.23 (Spese di contratto, imposte e tasse), art.24 (Sottoscrizione).

Napoli, li... giugno 2021

Grandi Stazioni Retail S.p.A.

Il legale rappresentante

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS N.196/2003 (CODICE PRIVACY) DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui l'Agenzia Regionale Campania Turismo entrerà in possesso nello svolgimento dell' appalto per la *“realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e di allestimento e gestione degli info-point turistici/temporary stores presso le stazioni ferroviarie italiane - C.U.P. I69D20000100006 - CIG 85669896F7*, La informiamo di quanto segue:

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato unicamente alla esecuzione e gestione dell'incarico di cui sopra. Le categorie dei dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate dai dati di carattere anagrafico e di contatto, nonché eventuali dati sensibili, giudiziari, finanziari e quelli inerenti ai requisiti di carattere professionale.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

ARTICOLO 3 - CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a collaboratori esterni, partner e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

ARTICOLO 5 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è pari alla durata dell'incarico e, quindi, per anni 1 a decorrere data di sottoscrizione del contratto.

27

ARTICOLO 6 - DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali non sono soggetti a diffusione. Essi possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, qualora necessario, nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, alla portabilità dei dati, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

ARTICOLO 8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, è l'Agenzia Regionale Campania Turismo., con sede operativa in Napoli, al Centro Direzionale Is. C/5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avv. Luigi Raia.

////

Sottoscrivo la presente in segno di ricevuta della su estesa informativa e per espressa e consapevole autorizzazione, a norma degli artt. 23 e 26 T.U. nonché ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. - Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento di tutti i miei dati di carattere anagrafico e di contatto, nonché eventuali dati sensibili, giudiziari, finanziari e quelli inerenti ai requisiti di carattere professionale.

Napoli, il

L'appaltatore

Il legale rappresentante

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO

DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 Reg. UE 679/2016

L'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito solo Agenzia), con sede Legale in Via Santa Lucia n. 81 - 80132 - Napoli, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, "Titolare"), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentate pro tempore, giusta decreto del Presidente della Agenzia Campania n. 66 del giorno sette Aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, avv. Luigi Raia,

NOMINA

il _____ (d'ora in poi anche "appaltatore") responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR - (Reg. UE 679/2016), nei limiti delle operazioni di trattamento necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni inerenti all'incarico conferito in virtù del contratto di cui sopra, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate in virtù e per effetto di cui agli artt. 2 e 3 del contratto medesimo.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Lei ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE:

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale. Per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

i dati devono essere raccolti solo per scopi:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;

- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

i dati devono, inoltre, essere:

- esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE:

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento; provvedere quando necessario alla cancellazione o a rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a fornire l'informativa ai soggetti interessati;
- assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il presente atto di nomina viene sottoscritto dall'appaltatore in segno di espressa e consapevole accettazione.

L'appaltatore

Il legale rappresentante

Allegato C

RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI ED ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLA CLAUSOLE IVI CONTENUTE

30

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E S.M.I.

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di

liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.

Per accettazione li _____ Firma _____

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al richiamato Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Per accettazione li _____ Firma _____

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di aver letto ed accettato espressamente tutte le sopra riportate clausole (Clausola n. 1, Clausola n. 2, Clausola n. 3, Clausola n. 4, Clausola n. 5, Clausola n. 6, Clausola n. 7, Clausola n. 8).

Per accettazione li _____ Firma _____

L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità, nonché di vigilare sul rispetto del medesimo da parte dei propri subfornitori e/o subappaltatori.

Per accettazione li _____ Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.